



COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 20/05/2020

OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **venti**, del mese di **maggio**, in VILLAR PELLICE ed in una sala del Palazzo Civico è convocato, in sessione ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA Convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GARNIER Lilia	Sì	LAUSAROT Patrich	Sì
BONJOUR Silvio	Sì	BONJOUR Luca	Sì
MONNET Ivan	Sì	ROSTAGNOL Christian	Sì
VAROLI Luca	Sì	RICCA Fabrizio	Sì
GALLICCHIO Gabriele	Sì		
MONDON Valerio	Sì		
AYASSOT Desi	Sì		
Totale Presenti:			11
Totale Assenti:			0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **MATINA dott. Emanuele**.

GARNIER LILIA nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Il Sindaco illustra quanto segue:

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 18.12.2019 con la quale sono state approvate le aliquote IMU anno 2020 relative all'imposta unica comunale (IUC);

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 18/12/2019 con la quale sono state approvate le aliquote TASI anno 2020;

Dato atto che, con l'articolo 1, commi 738 e 780, della legge 27/12/2019 n. 160 (legge di Bilancio) sono stati abrogati, con decorrenza 1/01/2020, il comma 639 e successivi dell'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC, comprensiva di IMU-TASI-TARI), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano valide e vigenti le disposizioni che disciplinano la TARI;

Dato atto che la stessa Legge di bilancio n 160/2019 ha istituito una nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dello stesso articolo 1 con la previsione di aliquote definite entro limiti calcolati sommando le attuali aliquote IMU e TASI;

VISTO l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Dato atto che la Legge 160/2020 ha comunque innovato la disciplina relativamente ad alcune fattispecie quali quella dell'abitazione principale posseduta dai cittadini residenti all'estero e iscritti all'AIRE, già pensionati, la quale, nella disciplina attuale, non è più equiparata all'abitazione principale e pertanto è soggetta ad imposizione fiscale IMU

Dato atto che per espressa disposizione di legge sono equiparate all'abitazione principale le fattispecie di seguito elencate:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote;

1. L'ALiquOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. L'ALiquOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, tranne che per i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 948/1977, sulla base dei criteri individuati della circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14.06.1993.
5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Richiamata la risoluzione del ministero dell'Economia e delle Finanze n° 1/DF del 18/02/2020 ad oggetto "*Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote*" la quale dispone che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Vista la Legge 160/2019
Visto il TUEL

Il Sindaco propone al Consiglio Comunale di approvare le sopraccitate premesse

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e ritenendola meritevole di approvazione;
Richiamato tutto quanto indicato in premessa;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dall'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge 213 del 2012;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di rito,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare per l'anno 2020 le aliquote Imu e le detrazioni risultanti dalla tabella di seguito esposta

TIPOLOGIA IMMOBILE	IMU 2020	QUOTA COMUNE 2020	DETRAZIONE
Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	Esenti	Esenti	
Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;	Esenti	Esenti	
Abitazione principale (categorie A1 - A8 - A9) e relative pertinenze (una per categoria catastale C2-C6-C7)	6‰	6‰	Detrazione euro 200,00
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (abbattimento del 50% della base imponibile)	8,6‰	8,6‰	Detrazione euro 200,00
Fabbricati rurali strumentali (compresi D10)	1 ‰	1 ‰	
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola,	Esenti	Esenti	

comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;			
Aree Fabbricabili	8,6‰	8,6‰	
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	8,6‰	8,6‰	

1. Di demandare al responsabile del servizio finanziario all'interno del quale è compreso il servizio tributi la trasmissione del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 entro il 28 ottobre 2020.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Parere Ex Art. 49 del D.lgs 18/08/2000 n.267, in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Villar Pellice, lì 20.05.2020

Il Responsabile
F.to: Barbara POLLO

Parere Ex Art. 49 del D.lgs 18/08/2000 n.267, in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Villar Pellice, lì 20.05.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Barbara POLLO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to: GARNIER Lilia

Il Segretario Comunale
F.to: MATINA dott. Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè dal 21/05/2020 al 05/06/2020 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Villar Pellice, lì 21/05/2020

Il Segretario Comunale
F.to: MATINA dott. Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____:

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
MATINA dott. Emanuele

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villar Pellice, lì _____

Il Segretario Comunale
MATINA dott. Emanuele